

	ALLEGATO "B" al N. 2559/1951 di rep. NOTAIO ANDREA MILESI	
	STATUTO	
	Titolo Primo - RAGIONE SOCIALE	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	Comma 1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale	
	denominata Associazione Italiana Prove non Distruttive	
	Monitoraggio Diagnostica e Laboratori di Prova Ente del	
	Terzo Settore (Nella versione in lingua anglosassone	
	indicata come Italian Society for Non-Destructive Testing	
	Monitoring Diagnostics).	
	Comma 2. La sigla dell'Associazione è AIPnD ETS.	
	Comma 3. L'Associazione ha la propria sede nel comune di	
	Brescia.	
	Art. 2 - Finalità	
	Comma 1. L'Associazione persegue i seguenti scopi:	
	- promuovere la conoscenza tecnica e scientifica e lo	
	sviluppo delle Prove non Distruttive, del Monitoraggio e	
	della Diagnostica e dei Laboratori di Prova (PnD-MD-LP);	
	- valorizzare le attività professionali di coloro che	
	operano nel settore delle Prove non Distruttive,	
	Monitoraggio e Diagnostica e Laboratori di Prova;	
	- sollecitare lo svolgimento della vita associativa, curare	
	e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i	
	Soci.	
	Art. 3 - Natura	

	Comma 1. L'Associazione:	
	a) è libera ed indipendente;	
	b) ha carattere tecnico, scientifico e culturale;	
	c) non persegue scopi di lucro.	
	Art. 4 - Attività	
	Comma 1. L'Associazione svolge, coerentemente con le	
	indicazioni di cui all'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e	
	s.m.i., attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa. Nello specifico, l'Associazione:	
	a) cura la preparazione e la divulgazione di materiale	
	informativo e didattico;	
	b) promuove ed organizza manifestazioni, congressi e	
	riunioni a carattere tecnico, scientifico e culturale a	
	livello nazionale e internazionale, nel settore delle Prove	
	non Distruttive Monitoraggio e Diagnostica (PnD-MD);	
	c) promuove ed organizza corsi ed altre attività formative	
	utili al perseguimento degli scopi associativi, sia in	
	Italia, sia all'estero;	
	d) propone e svolge attività di assistenza, come	
	riferimento, per i Soci, l'Industria e le Istituzioni;	
	e) nell'ambito delle finalità di cui all'Art. 2, propone e	
	partecipa attivamente a Progetti Collaborativi di Ricerca,	
	finanziati e non, a livello nazionale ed internazionale.	
	Comma 2. L'associazione potrà inoltre svolgere attività	
	secondarie diverse da quelle elencate al precedente comma 1,	

	coerentemente con le finalità sociali di cui al precedente	
	articolo 2. A titolo esemplificativo l'Associazione:	
	a) promuove e può svolgere attività di qualificazione e	
	certificazione del Personale e delle Società che operano nel	
	settore delle Prove non Distruttive, Monitoraggio,	
	Diagnostica e Laboratori di prova;	
	b) organizza attività editoriale finalizzata alla	
	divulgazione del materiale informativo e didattico (es. Il	
	Giornale delle Prove non Distruttive, atti dei convegni,	
	manuali, quaderni didattici etc.).	
	Comma 3. Ulteriori attività diverse, secondarie rispetto a	
	quelle di cui ai commi precedenti, potranno essere	
	deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione,	
	istituito ai sensi del successivo articolo 17 del presente	
	statuto.	
	Art. 5 - Rapporti nazionali ed internazionali	
	Comma 1. L'Associazione promuove e mantiene rapporti di	
	collaborazione con le Associazioni Consorelle e con tutti	
	gli Organismi, Istituti, Enti, Comitati, Centri di Studi e	
	di Ricerca, che operano nel settore delle Prove non	
	Distruttive, Monitoraggio, Diagnostica e Laboratori di Prova	
	sia in Italia, sia all'estero.	
	Comma 2. L'Associazione si adopera per il trasferimento	
	delle conoscenze specifiche del settore nei Paesi di nuova	
	industrializzazione, attraverso corsi di formazione e di	

	"stages" per tecnici e specialisti, attivati sia in Italia,	
	sia all'estero.	
	Comma 3. Rappresenta la Comunità Italiana delle PnD-MD negli	
	organismi Internazionali ove è richiesta la Sua presenza.	
	Titolo Secondo - I SOCI	
	Art. 6 - Qualificazione	
	Comma 1. L'Associazione è composta dai seguenti Soci:	
	A) Ordinari o Individuali	
	Tutte le persone impegnate nel settore delle PnD-MD-LP e/o	
	interessate alla promozione degli scopi dell'Associazione	
	B) Sostenitori	
	Tutte le persone impegnate nel settore delle PnD-MD-LP ed	
	interessate a sostenere le finalità e le attività	
	dell'Associazione, contribuendo con il versamento di una	
	particolare quota associativa.	
	C) Studenti Under 30	
	Tutte le persone interessate al settore delle PnD MD-LP di	
	età uguale o inferiore ai 30 anni che siano o meno studenti	
	di Università, Scuole Secondarie Superiori, Scuole di	
	Specializzazione. Nel caso di Socio minorenni il diritto di	
	voto non può essere esercitato.	
	D) Benemeriti	
	I Soci dell'Associazione che si sono distinti nell'ambito	
	scientifico e/o professionale, che abbiano dato	
	significativi e continui contributi all'avanzamento delle	

	PnD-MD-LP ed alla attività associativa.	
	E) Onorario	
	Persona che abbia contribuito in maniera significativa e	
	costantemente alla crescita dell'Associazione.	
	F) Ente	
	Le Società, gli Enti, gli Istituti, i Centri di Ricerca, le	
	Scuole, le Università, ecc. le cui attività prevedono	
	l'impiego delle PnD-MD-LP e/o sono interessate al loro	
	sviluppo. Il Socio Ente può designare fino a quattro	
	rappresentanti, ciascuno dei quali avente diritto di voto in	
	Assemblea.	
	Art. 7 - Ammissione	
	Comma 1. I Soci Ordinari, Sostenitori, Studenti Under 30 ed	
	Enti acquisiscono tale qualifica a seguito dell'accoglimento	
	di loro domanda scritta.	
	Eventuali situazioni anomale verranno portate, dalla	
	segreteria, al primo Consiglio Direttivo utile seguente la	
	ricezione della domanda di ammissione.	
	Comma 2. L'ammissione diventa effettiva soltanto dopo	
	l'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione.	
	Comma 3. La qualifica di Socio Benemerito ed Onorario viene	
	conferita, con voto di maggioranza, dal Consiglio Direttivo.	
	Comma 4. La proposta di conferimento può essere presentata	
	da membri del Consiglio Direttivo o da petizione di almeno	
	cinquanta Soci e deve essere suffragata da documentazione	

	adeguata.	
	Comma 5. I Soci Benemerito ed Onorario saranno proclamati	
	tali durante l'Assemblea Ordinaria immediatamente successiva	
	alla delibera del Consiglio Direttivo.	
	Comma 6. Non più di un Socio Benemerito e non più di un	
	Socio Onorario possono essere designati per ogni anno	
	solare.	
	Comma 7. I soci Benemerito e Onorario, non sono tenuti a	
	corrispondere la quota sociale.	
	Art. 7 BIS - Doveri dei Soci	
	Comma 1. L'iscrizione all'Associazione implica, per i Soci,	
	l'accettazione e l'obbligo di osservazione del presente	
	Statuto, dei relativi Regolamenti e del Codice Etico.	
	Comma 2. I Soci devono versare i contributi o le quote,	
	stabilite in via anticipata, entro il 30 aprile di ciascun	
	anno solare di riferimento.	
	Comma 3. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali	
	in ogni momento, previa comunicazione all'Associazione	
	almeno 10 giorni prima della data del previsto accesso.	
	Art. 8 - Decadenza	
	Comma 1. La qualità di Socio si perde:	
	a) per dimissioni;	
	b) per morosità;	
	c) per radiazione	
	Comma 2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto	

	al Presidente dell'Associazione.	
	Comma 3. Il Socio viene considerato moroso se il versamento	
	della quota associativa annuale non avviene entro i termini	
	stabiliti dall'art. 7bis comma 2.	
	Comma 4. La cessazione della qualifica di Socio per i motivi	
	a) e b) si verifica automaticamente al verificarsi dei	
	relativi presupposti	
	Comma 5. Per la radiazione si rinvia al Titolo Settimo	
	(Provvedimenti Disciplinari) del presente Statuto.	
	Titolo Terzo - PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 9 - Costituzione	
	Comma 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	a) beni mobili ed immobili di proprietà e comunque	
	acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;	
	b) introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;	
	c) utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;	
	d) contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di	
	Enti e Privati;	
	e) redditi patrimoniali.	
	Art. 10 - Destinazione	
	Comma 1. Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi	
	forma, deve essere destinato alle finalità di cui all'Art.2	
	del presente Statuto.	
	Comma 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la	
	distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	

	gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	
	Art. 11 - Esercizio	
	Comma 1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Comma 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo	
	procede alla formazione del bilancio d'esercizio redatto in	
	conformità alle vigenti disposizioni di legge.	
	Comma 3. Il bilancio deve essere presentato ai Soci entro il	
	termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, salva la possibilità di un maggior termine che non	
	dovrà eccedere i trecentoquattro giorni.	
	Art. 11 BIS - Quota associativa	
	Comma 1. Il versamento della quota, iniziale o annuale, non	
	crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e,	
	segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili	
	a terzi, né per successione a titolo particolare, né per	
	successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a	
	causa di morte.	
	Titolo Quarto - ORDINAMENTO	
	Art. 12 - Organi dell'Associazione	
	Comma 1. Gli Organi dell'Associazione sono:	

	a) L'Assemblea dei Soci (Ordinaria e Straordinaria)	
	b) Il Consiglio Direttivo;	
	c) Il Comitato Esecutivo;	
	d) L'Organo di Controllo;	
	e) Il Collegio dei Probiviri.	
	Art. 13 Decisioni dei Soci e loro formazione	
	Comma 1. Sono riservate alla competenza dei Soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina del Consiglio Direttivo;	
	c) la nomina dell'organo di controllo allorché ricorrano le	
	condizioni previste dalla vigente normativa;	
	d) le modificazioni dello Statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'Atto Costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei Soci;	
	f) lo scioglimento dell'Associazione, la fissazione del	
	numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;	
	g) l'emissione di titoli di debito;	
	h) l'esclusione di un Socio;	
	i) le altre materie riservate alla loro competenza della	
	legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o	
	sottoposte alla loro approvazione da uno o il Consiglio	
	Direttivo o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo	
	del capitale sociale.	

	Comma 2. Le decisioni dei Soci possono essere adottate:	
	a) con il metodo assembleare;	
	b) mediante consultazione scritta;	
	c) sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere d),	
	e), f) e g) del comma precedente, oppure quando lo	
	richiedano uno o più membri del Consiglio Direttivo o tanti	
	Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale,	
	le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Art. 14 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria	
	Comma 1. CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante	
	lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio	
	stesso, ai Soci al domicilio indicato in Segreteria ed	
	all'organo di controllo se presente, almeno ventuno giorni	
	prima dell'adunanza.	
	L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e	
	del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da	
	trattare.	
	L'Assemblea può essere convocata anche mediante e-mail o pec	
	da spedirsi ai Soci all'indirizzo appositamente comunicato	
	all'Associazione, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati,	
	almeno quattordici giorni prima dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito web	

	dell'associazione almeno quattordici giorni prima	
	dell'adunanza.	
	Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere d),	
	e), f) e g) dell'articolo precedente, l'Assemblea deve	
	essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno sessanta	
	giorni prima dell'udienza ed assume la denominazione di	
	Assemblea Straordinaria.	
	L'Assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla	
	sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
	In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è	
	validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipa, in proprio o per delega, l'intero capitale	
	sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se	
	nominati, sono presenti o si dichiarano informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	Ai fini di consentire di verificare la validità	
	dell'Assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed	
	il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una	
	dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente	
	informati della riunione e di non opporsi alla trattazione	
	degli argomenti. Tale dichiarazione verrà conservata tra gli	
	atti della società.	
	L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni	

	dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la	
	convocazione entro un maggior termine come previsto dal	
	precedente art.11.	
	Il Consiglio Direttivo che convoca l'Assemblea, sia	
	Ordinaria sia Straordinaria, nomina una Commissione Verifica	
	Poteri che in sede di Assemblea, sia Ordinaria sia	
	Straordinaria, accerterà l'effettiva corrispondenza dei	
	presenti (e deleganti) con i Soci aventi diritto al voto.	
	Nel caso di Assemblea con rinnovo cariche, la Commissione	
	Verifica Poteri legittimerà inoltre l'effettiva eleggibilità	
	dei candidati.	
	Comma 2. DIRITTO DI INTERVENTO e LEGITTIMAZIONE VERSO LA	
	SOCIETA'	
	Possono intervenire all'Assemblea i Soci che risultino in	
	regola con il pagamento delle quote associative.	
	Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea	
	può farsi rappresentare mediante delega scritta. Le deleghe	
	sono conservate in Associazione.	
	Per ogni Socio Ordinario, Sostenitore, Under 30, Benemerito,	
	Onorario è ammessa una sola delega tra queste tipologie di	
	Soci.	
	Le suddette categorie di Soci possono tuttavia rappresentare	
	un voto di un Socio Designato di un Socio Ente solo ed	
	esclusivamente in caso di totale assenza dall'Assemblea dei	
	Soci Designati del suddetto Ente.	

	Il Socio Ente può essere rappresentato solo dai propri Soci	
	Designati, dei quali almeno uno deve essere presente;	
	quest'ultimo, ovvero il delegato presente, può presentare	
	fino ad un massimo di tre deleghe a firma dei soli Soci	
	Designati (deleganti) che fanno capo al suo stesso Socio	
	Ente.	
	In alternativa il Socio Designato presente può rinunciare a	
	rappresentare gli altri Soci Designati del suo Socio Ente	
	acquisendo così il diritto di rappresentare un solo Socio	
	tra le categorie Socio Ordinario, Sostenitore, Under 30,	
	Benemerito, Onorario.	
	Comma 3. DIRITTO DI VOTO	
	Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla	
	sua partecipazione ed è subordinato all'accreditamento che	
	consiste nella registrazione della propria presenza da	
	ufficializzare con la Segreteria prima dell'avvio	
	dell'Assemblea.	
	Il Socio che non abbia provveduto ad accreditarsi può	
	comunque accedere all'Assemblea senza esercitare il diritto	
	di voto.	
	Comma 4. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza	
	semplice dei Soci votanti (50%+1 dei presenti e deleganti).	
	Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un	
	Segretario e sceglie fra i Soci, se necessari, due	

	scrutatori.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione e, previo nulla osta da parte della Commissione	
	Verifica Poteri, accerta l'identità, la legittimazione dei	
	presenti e avvia l'Assemblea. Quando tale constatazione è	
	avvenuta, la validità della costituzione non potrà essere	
	infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti	
	abbandonino l'adunanza.	
	Il Presidente dell'Assemblea inoltre regola lo svolgimento	
	della stessa ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Comma 5. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria, sia Straordinaria, è	
	valida in prima convocazione se è presente almeno la metà	
	dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	dei Soci intervenuti. L'Assemblea Ordinaria delibera con	
	voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci votanti	
	(50%+1 dei presenti e deleganti).	
	Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono assunte in	
	caso di voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci	
	votanti.	
	Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze	
	richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente	
	Statuto.	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che	
	la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non	

	può essere adottato il voto segreto.	
	Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello	
	statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o	
	dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	Nel caso di necessità, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria	
	può essere tenuta anche per via telematica.	
	Comma 6. VERBALIZZAZIONE	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare	
	le modalità e il risultato delle votazioni e deve	
	consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci	
	favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono	
	essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale delle Assemblee aventi ad oggetto le materie di	
	cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente art. 13 deve	
	essere redatto da un Notaio.	
	Art. 15 - Il Consiglio Direttivo	
	Comma 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio	
	Direttivo composto da un minimo di undici ad un massimo di	
	venticinque Soci eletti Consiglieri dall'Assemblea Ordinaria	
	dei Soci.	

	Comma 2. La carica è "ad personam" e quindi non può essere delegata.	
	Comma 3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed inizia la sua attività con il proprio insediamento.	
	Comma 4. Il Consiglio Direttivo:	
	a) elegge al proprio interno:	
	- il Presidente dell'Associazione;	
	- i Vice Presidente dell'Associazione (sino ad un massimo di tre) designando preventivamente l'ordine con cui essi possono sostituire il Presidente;	
	- il Segretario Generale;	
	- il Tesoriere;	
	- i Consiglieri Delegati alle varie attività sociali;	
	b) nomina il Comitato Esecutivo;	
	c) nomina le Commissioni e gli Uffici;	
	d) formula il programma di attività sociale;	
	e) designa eventuali membri incaricati o altri collaboratori per le attività sociali;	
	f) emana i Regolamenti interni;	
	g) convoca l'Assemblea dei Soci;	
	h) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	i) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione essendo investito di ogni potere necessario;	
	j) ratifica la costituzione delle Sezioni e la nomina del	

	Delegato delle stesse;	
	k) delibera circa l'ammissione, la sospensione e la	
	radiazione dei Soci e sulla adozione dei provvedimenti	
	disciplinari in base a quanto deciso e proposto dal Collegio	
	dei Probiviri.	
	Comma 5. Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto dal	
	Presidente o in sua assenza da uno dei Vice Presidente.	
	Comma 6. La convocazione viene pubblicata sul sito web	
	dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data	
	stabilita.	
	Comma 7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide	
	quando interviene la maggioranza assoluta dei Consiglieri.	
	Comma 8. Al Consiglio Direttivo possono partecipare i	
	Presidenti Onorari e i Past President, senza diritto di	
	voto.	
	Comma 9. Il Presidente, a sua discrezione, può invitare	
	altre persone per attività o punti all'OdG di interesse	
	dell'Associazione.	
	Comma 10. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il	
	voto del Presidente dell'Associazione.	
	Comma 11. I Consiglieri che nel corso del mandato rendessero	
	vacante la carica, vengono sostituiti dai Soci che nella	
	graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di	
	voti immediatamente dopo l'ultimo eletto.	

	Comma 12. I Consiglieri subentrati in carica vi permangono	
	sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.	
	Comma 13. L'assenza, nel mandato di riferimento, di un	
	Consigliere ad almeno cinque Consigli direttivi o tre	
	consecutivi degli stessi ne decreta la decadenza ed il	
	subentro del Socio che nella graduatoria elettorale ha	
	riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo	
	l'ultimo eletto.	
	Comma 14. Qualora venisse meno la maggioranza dei	
	Consiglieri si deve convocare entro sessanta giorni	
	l'Assemblea dei Soci, affinché proceda a nuove elezioni.	
	Comma 15. Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio	
	Direttivo, l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal	
	Collegio dei Probiviri a mezzo del suo Presidente che può	
	compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria	
	amministrazione	
	Comma 16. Nel caso di opportunità e/o necessità, il	
	Consiglio Direttivo può essere tenuto per via telematica.	
	Comma 17. Il Presidente dell'Associazione può proporre al	
	Consiglio Direttivo la nomina per cooptazione di	
	rappresentanti di Enti, Aziende, Università e/o	
	Associazioni. I Consiglieri cooptati restano in carica fino	
	alla scadenza del Consiglio che li ha nominati, senza	
	diritto di voto.	
	Art. 16 - Il Comitato Esecutivo	

	Comma 1. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo sono	
	realizzate dal Comitato Esecutivo, che è composto dai	
	seguenti membri:	
	a) il Presidente dell'Associazione;	
	b) uno o più Vice Presidente;	
	c) il Segretario Generale dell'Associazione;	
	d) fino a due Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo	
	nel suo seno;	
	e) il Direttore Tecnico ed il Segretario Esecutivo nominati	
	dal Consiglio Direttivo anche esternamente ai suoi membri;	
	f) il Tesoriere dell'Associazione;	
	g) il Presidente del Consiglio Scientifico, se e quando	
	istituito.	
	Comma 2. I membri del Comitato Esecutivo facenti parte del	
	Consiglio Direttivo, devono essere in numero inferiore alla	
	metà del numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo	
	stesso.	
	Comma 3. I membri del Comitato Esecutivo che non facciano	
	parte del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.	
	Comma 4. Nel caso di opportunità e/o necessità, il Consiglio	
	Esecutivo può essere tenuto per via telematica.	
	Art. 17- Il Presidente dell'Associazione	
	Comma 1. Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante	
	legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi	
	ed in giudizio.	

	Comma 2. Ad esso spetta la firma sociale.	
	Comma 3. Provvede alla convocazione della Assemblea dei	
	Soci.	
	Comma 4. È responsabile dell'attuazione delle finalità	
	dell'Associazione e risponde dei fatti amministrativi	
	compiuti in nome e per conto dell'Associazione.	
	Comma 5. Stipula contratti e firma la corrispondenza	
	dispositiva che impegna l'Associazione, garantisce il	
	rispetto delle norme statutarie.	
	Comma 6. Il Presidente può essere eletto per un numero	
	massimo di due mandati consecutivi e, comunque, non più di	
	tre mandati.	
	Art. 18 - I Vice-Presidente dell'Associazione	
	Comma 1. I Vice Presidente collaborano con il Presidente	
	nella guida dell'Associazione e lo sostituiscono	
	(nell'ordine con cui sono stati preventivamente designati	
	dal Consiglio Direttivo) in tutti quei casi in cui al	
	Presidente non è possibile partecipare negli Organi	
	dell'Associazione od in tutte le altre manifestazioni dove è	
	richiesta la sua presenza e, sempre in caso di suo	
	impedimento, di fronte a terzi ed in giudizio.	
	Art. 19- Il Segretario Generale	
	Comma 1. Il Segretario Generale collabora con il Presidente	
	nell'esercizio delle sue funzioni e dà esecuzione a quanto	
	stabilito dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.	

	Comma 2. È coadiuvato dal Segretario Esecutivo.	
	Comma 3. È responsabile della redazione dei verbali del	
	Consiglio Direttivo.	
	Art. 20- Il Tesoriere	
	Comma 1. Il Tesoriere dell'Associazione è responsabile	
	dell'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere	
	del Consiglio Direttivo.	
	Art. 21 - I Consiglieri Delegati dell'Associazione	
	Comma 1. Sono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo interno	
	e sono incaricati di sovrintendere e/o eseguire speciali	
	attività associative.	
	Comma 2. Essi possono anche essere eletti membri del	
	Comitato Esecutivo.	
	Art. 22 - Il Direttore Tecnico	
	Comma 1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore	
	Tecnico cui affidare il coordinamento di attività	
	scientifiche e tecniche od altre funzioni, nell'ambito	
	dell'attività dell'Associazione di cui all'Art. 4.	
	Art. 23 - Il Segretario Esecutivo	
	Comma 1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario	
	Esecutivo a cui affidare i seguenti compiti:	
	- coordinare tutte le attività di segreteria	
	dell'Associazione, avvalendosi del personale di staff;	
	- collaborare con il Segretario Generale.	
	Art. 24 - Il Presidente Onorario	

	Comma 1. Il titolo di Presidente Onorario può essere	
	conferito al Presidente dell'Associazione che lascia tale	
	carica dopo almeno due mandati, anche non consecutivi, e	
	viene deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del CD.	
	Comma 2. I Presidenti Onorari non possono candidarsi alle	
	cariche elettive dell'Associazione.	
	Art. 25 -L'Organo di Controllo	
	Comma 1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea	
	Ordinaria anche in forma monocratica ove ne ricorrano i	
	presupposti di legge.	
	Comma 2. La composizione e le funzioni dell'Organo di	
	controllo sono quelle determinate dall'art. 30 D.Lgs.	
	117/2017 qualora ne ricorrano le condizioni.	
	Art. 26- Il Collegio dei Probiviri	
	Comma 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria	
	per un quadriennio.	
	Comma 2. Il Collegio dei Probiviri svolge i seguenti	
	compiti:	
	- dare al Consiglio Direttivo il proprio parere sulla	
	decadenza per radiazione dei Soci;	
	- comporre amichevolmente tutte le controversie che	
	dovessero insorgere tra Soci ed Associazione,	
	sull'interpretazione e applicazione del presente Statuto e	
	fra i Soci per quanto riguarda problemi e circostanze in	

	contrasto con lo spirito e le finalità associative.	
	Comma 3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, trasmesse	
	per iscritto al Consiglio Direttivo, dovranno essere	
	motivate e non saranno vincolanti, ma avranno elevato valore	
	morale.	
	Comma 4. La carica di Membro del Collegio dei Probiviri è	
	incompatibile con quella di Membro del Consiglio Direttivo.	
	Art. 27 - Consiglio Scientifico, Commissioni di Studio,	
	Uffici, Comitati, Gruppi di Lavoro	
	Comma 1. La Direzione Scientifica dell'Associazione è	
	affidata al Consiglio Scientifico dell'Associazione.	
	Comma 2. Esso è composto da un Presidente, da una Giunta	
	Esecutiva costituita dai Coordinatori delle Commissioni di	
	Studio e da Commissioni di Studio su specifici temi	
	regolarmente deliberate dal CD. Al Consiglio Scientifico	
	possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo.	
	Comma 3. Il Presidente del Consiglio Scientifico e la Giunta	
	Esecutiva, sono nominati dal Consiglio Direttivo.	
	Comma 4. Il Presidente del Consiglio Scientifico è anche	
	Presidente della Giunta Esecutiva.	
	Comma 5. Il Consiglio Scientifico dura in carica per tutto	
	il periodo del mandato del Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione.	
	Comma 6. Le Commissioni di Studio sono costituite da esperti	
	in discipline scientifiche ed in tecnologie e in settori	

	applicativi che siano Soci dell'Associazione.	
	Comma 7. Possono far parte delle Commissioni anche esperti	
	non Soci purché questi non superino il venti per cento del	
	numero totale dei Membri di ciascuna Commissione.	
	Comma 8. La Commissione, con i suoi Membri, viene istituita	
	dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva	
	del Consiglio Scientifico.	
	Comma 9. Gli Uffici devono essere composti esclusivamente da	
	Soci.	
	Comma 10. Per i Comitati e i Gruppi di Lavoro, possono far	
	parte anche non Soci, purché questi non superino il 20% dei	
	Membri di ciascun Gruppo o Comitato.	
	Comma 11. Gli Uffici, i Comitati ed i Gruppi di Lavoro sono	
	nominati dal Consiglio Direttivo.	
	Titolo Quinto - LE SEZIONI	
	Art. 28 - Costituzione	
	Comma 1. Nell'ambito dell'Associazione possono essere	
	costituite delle Sezioni nelle diverse zone geografiche del	
	territorio nazionale, purché ad esse aderiscano almeno	
	quindici Soci dell'Associazione.	
	Comma 2. La Costituzione della Sezione deve essere	
	ratificata dal Consiglio Direttivo.	
	Comma 3. Le Sezioni eleggono quale proprio rappresentante il	
	Delegato di Sezione.	
	Comma 4. La Sezione sottopone ogni anno al Consiglio	

	Direttivo, per approvazione, un programma di attività.	
	Comma 5. Le attività delle Sezioni devono essere compatibili	
	con il presente Statuto.	
	Comma 6. Le Sezioni dovranno darsi un Regolamento che verrà	
	sottoposto al Consiglio Direttivo per approvazione.	
	Art. 29 - Il Delegato di Sezione	
	Comma 1. Il Delegato di Sezione è eletto dai componenti	
	della Sezione e tale nomina è ratificata dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Comma 2. Il Delegato organizza contatti tra i Soci residenti	
	nella zona e di questi con l'Associazione.	
	Comma 3. Esso riferisce direttamente al Consiglio Direttivo.	
	Titolo Sesto - I MEMBRI INCARICATI	
	Art. 30 - I Membri Corrispondenti	
	Comma 1. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i	
	Soci Ordinari residenti sia in Italia, che all'estero.	
	Comma 2. Devono curare gli interessi dell'Associazione nella	
	zona di influenza loro assegnata, dare assistenza, per	
	quanto sia nelle loro possibilità, ai Soci in essa	
	residenti, riferire prontamente al Consiglio Direttivo su	
	tutto ciò che concerne l'attività e le iniziative svolte dai	
	Soci nella zona che implicino ed impegnino l'Associazione.	
	Art. 31 - I Membri Collaboratori	
	Comma 1. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i	
	Soci Ordinari e sono incaricati di svolgere particolari e	

	ben definiti compiti relativi alle attività	
	dell'Associazione.	
	Titolo Settimo - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	
	Art. 32 - Caratteristiche del provvedimento	
	Comma 1. I Soci che incorrano in inadempimenti agli obblighi	
	derivanti dal presente Statuto o per i quali siano	
	intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la	
	prosecuzione del rapporto associativo, possono essere	
	sottoposti ai seguenti provvedimenti disciplinari:	
	- la deplorazione;	
	- la sospensione;	
	- la radiazione.	
	Art. 33 - Meccanismi del provvedimento	
	Comma 1. I provvedimenti di cui all'Art. 34 sono adottati,	
	sentito il Socio interessato e sentito il parere del	
	Collegio dei Probiviri, dal Consiglio Direttivo il quale	
	decide altresì in merito alla decorrenza ed al regolamento	
	dei rapporti.	
	Comma 2. Avverso ai provvedimenti è ammesso il ricorso	
	all'Assemblea Ordinaria.	
	Titolo Ottavo - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 34 - Modifiche allo Statuto	
	Comma 1. Lo Statuto può essere modificato solo nella maniera	
	prevista nel presente articolo.	
	Comma 2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte	

	con le modalità seguenti:	
	- da parte di Soci, in numero non inferiore a un decimo dei	
	Soci, al Consiglio Direttivo attraverso petizioni contenenti	
	la sostanza degli emendamenti; il Consiglio Direttivo	
	sottomette, per l'adozione, gli emendamenti proposti dalle	
	suddette petizioni all'Assemblea straordinaria	
	dell'Associazione che comunque deve essere convocata entro	
	sei mesi, pena la decadenza del Consiglio Direttivo;	
	- da parte del Consiglio Direttivo che può, con voto	
	favorevole di almeno due terzi dei componenti presenti,	
	sottoporre all'Assemblea Straordinaria dell'Associazione per	
	l'adozione le modifiche allo Statuto proposte	
	Comma 3. La notifica delle proposte di emendamento allo	
	Statuto sarà inviata ai Soci almeno sessanta giorni prima	
	della data dell'Assemblea Straordinaria nella quale gli	
	emendamenti dovranno essere considerati.	
	Comma 4. Gli emendamenti saranno adottati con voto	
	favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti (o	
	rappresentati) alla suddetta Assemblea Straordinaria.	
	Comma 5. Gli emendamenti allo Statuto andranno in vigore	
	dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea Straordinaria	
	con decorrenza stabilita dalla medesima Assemblea.	
	Art. 35 I Regolamenti	
	Comma 1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di adottare ed	
	emanare Regolamenti dell'Associazione compatibili con il	

		presente Statuto.	
	Comma 2. I Regolamenti possono essere operativi dopo		
	l'approvazione del Consiglio Direttivo, ma debbono comunque		
	essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea Ordinaria		
	immediatamente successiva alla emanazione dei Regolamenti		
	stessi.		
	Art. 36 - Durata dell'Associazione		
	Comma 1. La durata dell'Associazione è illimitata.		
	Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione		
	Comma 1. L'Associazione non potrà sciogliersi che per il		
	voto dell'Assemblea come previsto dall'art. 13 del presente		
	Statuto.		
	Comma 2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è		
	devoluto ad altri enti del Terzo Settore, da scegliersi		
	mediante voto dell'Assemblea Straordinaria su proposta del		
	Consiglio Direttivo.		
	Comma 3. In assenza di delibera di cui al comma precedente,		
	il patrimonio residuo verrà devoluto a Fondazione Italia.		
	Comma 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi dovranno		
	essere coerenti con le previsioni di cui all'art. 9 D.Lgs.		
	117/2017 e successive modificazioni		
	Art. 38 - Disposizioni finali		
	Comma 1. Il presente Statuto approvato dall'Assemblea		
	Straordinaria dei Soci in data odierna deve essere osservato		
	come atto fondamentale dell'Associazione e si intende ad		

[illegible]

	dello Statuto precedente.	
--	---------------------------	--

	F.to Tuberosa Ezio	
--	--------------------	--

F.to Andrea Milesi Notaio L.S.	
--------------------------------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

